

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.-----

N. 11655 DI REPERTORIO

N. 6801 DI RACCOLTA

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di aprile.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----

Io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del signor NIGRO SANDRO, nato a Monza il 16 gennaio 1981, procedo alla redazione del verbale di assemblea della associazione non riconosciuta denominata-----

-----"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS",----- con sede in Concorezzo, Via San Rainaldo n. 23, Codice Fiscale 97843780582, iscritta presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, costituita con atto in data 19 aprile 2015, registrato presso la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Pomezia in data 5 maggio 2015 al n. 1504, Serie 3, e retta dallo statuto allegato al verbale di assemblea della stessa Associazione in data 30 ottobre 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Desio in data 10 novembre 2016 al n. 4441, Serie 3.-----

Allo scopo di procedere alla redazione del presente verbale io notaio mi sono video collegato dal mio studio in Milano, Via Clerici 1 secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. I lavori si sono tenuti alla mia continua presenza come di seguito riportato.-----

-----***-----

Alle ore quindici e dieci minuti assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo signor NIGRO SANDRO sopra indicato, video collegato, il quale mi chiede di redigerne il verbale. Mi chiede di fornire le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari, che si svolgeranno comunque sotto la sua direzione, riservandosi di intervenire quando necessario o opportuno.-----

Chiede quindi a me notaio di procedere, una volta completate le operazioni di voto, alla proclamazione dei risultati.-----

Dichiaro pertanto secondo quanto attestato dal Presidente:---

- che in questo giorno alle ore quindici sono stati convocati, in seconda convocazione, gli associati e gli organi direttivi della predetta Associazione per riunirsi in assemblea, esclusivamente mediante collegamento in audio e video conferenza su piattaforma telematica, con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto in data 25 marzo 2025 a mezzo posta elettronica, come risulta dalle ricevute di spedizione che rimarranno conservate agli atti della Associazione, per discutere e deliberare sul seguente-----

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE
DI Milano - DP II
il giorno
22/04/2025
al n° 40651 Serie
1T
€ 200,00

-----Ordine del giorno-----

- 1- Assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore e acquisizione della personalità giuridica mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri Enti del Terzo Settore";-----
- 2- Adozione di un nuovo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore;-----
- 3- Nomina del nuovo Organo di Amministrazione;-----
- 4- Delibere inerenti e conseguenti;-----
 - che lo statuto vigente dell'Associazione prevede:-----
 - all'articolo 5), che gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, che ogni associato ha un voto e che non sono ammesse deleghe;-----
 - all'articolo 8):-----
 - che l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta;-----
 - che l'assemblea straordinaria delibera, tra l'altro, sulle richieste di modifica dello Statuto;-----
 - che lo statuto vigente non prevede le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione;-----
 - che tuttavia, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, le cui disposizioni si applicano anche alle associazioni ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo, e il cui termine di efficacia è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art.3, comma 14-sexies del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, anche ove lo statuto non regoli le modalità di svolgimento delle riunioni in videoconferenza, le stesse possono riunirsi secondo tali modalità ove vengano rispettati i requisiti ivi indicati;-----
 - che l'assemblea convocata in prima convocazione per il 7 aprile 2025 alle ore nove è andata deserta;-----
 - che dei n. 327 (trecentoventisette) associati con diritto di intervento e diritto di voto, sono presenti in audio e video collegamento n. 37 (trentasette) associati, come risulta dall'elenco "foglio presenze" che si allega al presente verbale;-----
 - che del Consiglio Direttivo, composto da tre membri, è audio-video collegato, oltre a esso Presidente, il Vice Presidente signor RODOLFO COLOMBO, mentre è assente giustificato l'altro Consigliere e Tesoriere, signora VERONICA DOSSI.-----

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è va-

lidamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta.-----

Io notaio prima di iniziare la discussione, prego i partecipanti collegati telematicamente di mantenere la connessione fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate e fa presente che gli eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi.-----

Si passa quindi alla trattazione congiunta dei primi due punti dell'ordine del giorno, in quanto tra loro collegati, e su indicazione del Presidente io notaio espongo all'assemblea le ragioni operative per le quali il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno convocare la presente assemblea per proporre agli associati di fare assumere all'Associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore con la contestuale acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "g) Altri enti del Terzo settore".-----

Gli Enti del Terzo settore sono ad oggi disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017 e pertanto, volendo assumere tale qualifica, l'Associazione deve adottare un nuovo testo di statuto aggiornato alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore per tutti gli ETS.-----

Espongo quindi brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta l'Associazione qualora decidesse di diventare Ente del Terzo Settore (ETS), soffermandomi in particolare sul regime fiscale che risulterebbe agevolato rispetto a quello applicato agli enti no profit privi di tale qualifica. Tra le agevolazioni fiscali vi è anche quella di poter ricevere il cinque per mille e di poter rendere detraibili le donazioni fatte da eventuali benefattori oltre alla esenzione dall'imposta di bollo e ad altre esenzioni o riduzioni previste per le imposte indirette. Inoltre gli ETS godono di una particolare preferenza, rispetto agli altri soggetti lucrativi, da parte della Pubblica Amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione in progetti finalizzati a soddisfare esigenze sociali.-----

Comunico quindi agli intervenuti che con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 è stata data notizia del termine iniziale di operatività del RUNTS individuandolo nel 23 novembre 2021. Dal 24 novembre 2021 è quindi possibile iscriversi al nuovo registro e, mediante tale iscrizione, assumere la qualifica di ETS.-----

In particolare comunico che la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dall'anno successivo

a quello in cui diventerà operativo il Registro Unico Nazionale, dopo l'approvazione delle norme fiscali da parte della Commissione Europea.-----

Si propone quindi di iscrivere l'Associazione nella sezione "g) Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) facendo inoltre acquisire all'associazione la personalità giuridica mediante la medesima iscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

Tra i requisiti che devono possedere tutti gli enti del Terzo settore, oltre l'appartenere ad una delle categorie individuate nelle sette sezioni del RUNTS (di cui all'art. 46, CTS), la mancanza dello scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riveste primaria importanza lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività tra quelle che il legislatore ha considerato di interesse generale, attività individuate nell'art. 5 del CTS.-----

Il Presidente fa presente che, sempre a decorrere dal 24 novembre 2021, con l'operatività del RUNTS, trova applicazione il citato art. 22 del CTS, in base al quale il notaio è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione al RUNTS degli enti che intendono acquisire anche la personalità giuridica con l'iscrizione nel nuovo registro.-----

Pertanto l'iscrizione al RUNTS dovrà avvenire con decisione degli associati verbalizzata dal notaio e con la procedura disciplinata dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

Secondo tale procedura il notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per assumere la qualifica di ETS e la sussistenza di un patrimonio minimo che, per le associazioni, è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). E' necessario quindi produrre la documentazione contabile necessaria per espletare tale verifica, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e munita dell'attestazione di un soggetto qualificato che certifichi tale consistenza patrimoniale.-----

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Notaio all'ufficio del RUNTS, competente per sede dell'ente, in via telematica secondo la modulistica definita nell'allegato B al decreto n. 106/2020, come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 numero 344.-----

L'ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la regolarità formale della domanda e con apposito provvedimento, da emettersi entro 60 giorni dalla stessa, dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione. Qualora l'ufficio del RUNTS riscontri irregolarità formali della domanda o della documentazione, invita il Notaio a completare o rettificare la domanda, a integrare la documentazione fornita, entro un

termine non superiore ai 30 giorni; l'ufficio dispone in merito entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione o della rettifica della domanda.-----

Qualora allo scadere dei termini procedurali sopra indicati l'ufficio non adotti un provvedimento di iscrizione o di diniego, la domanda si intende comunque accolta; gli enti iscritti a seguito di decorrenza dei termini procedurali risultano da un elenco accessibile attraverso il portale del RUNTS.-----

Pertanto ai fini della iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 22, comma 1 Bis del CTS, su indicazione del Presidente presento la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione redatta dal signor VIGANO' Dott. GIANMARIA, nato a Giussano il 24 dicembre 1949, domiciliato in Giussano, Via Piave n. 46, C.F. VGN GMR 49T24 E063I, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 60651 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21 aprile 1995, relazione aggiornata alla data del 31 dicembre 2024 e asseverata di giuramento con verbale ricevuto da me notaio in data 7 aprile 2025 al n. 11652 di repertorio, relazione che si allega al presente verbale, unitamente al verbale di asseverazione.-----

Dalla suddetta relazione di stima risulta che il patrimonio netto dell'associazione alla data del 31 dicembre 2024 è pari a Euro 115.700,00 (centoquindicimilasettecento virgola zero zero).-----

Il Presidente dichiara che dalla data del 31 dicembre 2024 non sono intervenute modificazioni nella situazione economico-patrimoniale dell'ente idonee a determinare una riduzione del patrimonio netto tale da incidere sul minimo patrimoniale richiesto dalla legge.-----

Proseguendo alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente sollecita l'attenzione dell'assemblea su alcuni aspetti del nuovo statuto che si sofferma ad illustrare.-----

In proposito il Presidente ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.---

Mi chiede quindi di esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, con attenzione sulle principali variazioni apportate allo statuto attualmente vigente, in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS).-----

In particolare le principali modifiche sono le seguenti:-----

- viene previsto che l'Associazione assuma la qualifica di ente del Terzo settore e che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, la nuova denominazione dell'Associazione sarà "ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI ITALIA ETS" (art. 1);-----
- nell'articolo 2:-----

-- viene specificato che l'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

-- vengono elencati i principi inderogabili dell'Associazione, con particolare riferimento al divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali, al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, all'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria, all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, all'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa e, nei casi di legge, il bilancio sociale, alla disciplina uniforme del rapporto associativo, all'intrasmissibilità della quota, al diritto degli associati di esaminare i libri sociali, alla disciplina dei volontari, all'eleggibilità libera degli organi amministrativi, alle competenze dell'assemblea e in genere alla disciplina degli organi dell'Associazione;-----

-- viene indicato che l'Associazione intende promuovere, sostenere e/o realizzare progetti volti a tutelare e a far conoscere la razza bassotti e nel contempo, migliorare le condizioni ambientali, valorizzare la natura e l'ambiente, e sensibilizzare e valorizzare il rapporto uomo/animale;-----

- nell'articolo 3 vengono elencate le attività che l'Associazione intende svolgere tra quelle previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e precisamente:-----

- Lett. e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*-----

- Lett. i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*-----

- Lett. j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*-----

- Lett. k) *organizzazione e gestione di attività turistiche*

di interesse sociale, culturale o religioso;-----

- Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

- Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

- viene precisato nell'articolo 4 che l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 117/2017;---

- viene previsto nell'articolo 5 che l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei termini e alle condizioni indicate in base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore;-----

- nell'articolo 6 viene definito e disciplinato il patrimonio dell'Associazione, composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione;-----

- viene confermata nell'articolo 7 la sede dell'Associazione nel Comune di Concorezzo;-----

- viene precisato nell'articolo 8 che la durata dell'Associazione è illimitata;-----

- viene definita e disciplinata nell'articolo 9 la figura degli associati, con particolare riferimento alla loro definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di accettazione e ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, al diritto di voto, al diritto di esaminare i libri sociali e in genere ai diritti e doveri degli associati, alla perdita della qualifica di Associato per dimissioni, decesso o espulsione;-----

- vengono definiti e disciplinati nell'articolo 10 i volontari, dei quali l'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività;-----

- viene stabilito nell'articolo 11 che sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo, ove nominato, e l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato;---

- nell'articolo 12 viene disciplinata l'assemblea degli associati, organo sovrano dell'Associazione e composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati, con particolare riferimento al suo funzionamento, ai compiti dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria;-----

- nell'articolo 13 viene definito e disciplinato l'organo di amministrazione dell'Associazione, che sarà eletto dall'as-

semblea degli associati e composto da un minimo di due membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto e che durerà in carica per cinque esercizi, con particolare riferimento alle riunioni dell'organo di amministrazione, ai suoi compiti e alla sostituzione degli amministratori mancanti, prevedendo che si procederà, da parte dell'organo di amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e, allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire;-----

- nell'articolo 14 vengono definite le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;-----

- nell'articolo 15 viene disciplinato l'Organo di Controllo, che verrà nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore;-----

- nell'articolo 16 viene disciplinato l'Organo di Revisione legale dei conti, che sarà nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;-----

- viene inserita nell'articolo 17 la previsione che i componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, risponderanno nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore;-----

- viene disciplinata nell'articolo 18 la denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore;-----

- vengono elencate nell'articolo 19 le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività;-----

- viene specificato nell'articolo 20 il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

- viene inserita nell'articolo 21 la clausola inerente alle eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, che saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori nominati dall'Assemblea degli associati, essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori;-----

- viene disciplinato nell'articolo 22 il bilancio di esercizio, con particolare riferimento alla sua redazione, approvazione e al suo deposito nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche;-----

- viene previsto nell'articolo 23 che, nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;-----

- vengono elencati nell'articolo 24 i libri sociali obbligatori che l'Associazione dovrà tenere;-----

- viene stabilito nell'articolo 25 che Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto;

- viene precisato nell'articolo 26 che, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione;-----

- viene precisato nell'articolo 27 che in caso di trasformazione, fusione, scissione, si applicherà l'articolo 42 bis del c.c. e che le delibere di trasformazione, fusione e scissione saranno approvate dall'assemblea straordinaria degli associati;-----

- viene specificato nell'articolo 28 che, per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si farà riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.-----

Il Presidente chiede quindi a me notaio di leggere la seguente proposta di delibera:-----

"L'assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS",-----

- udità l'esposizione,-----

-----delibera-----

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e di acquisire altresì la personalità giuridica mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "g) Altri enti del Terzo settore";-----

2) di prendere atto della relazione di stima redatta dal signor VIGANO' Dott. GIANMARIA allegata al presente verbale e di prendere atto che dalla data del 31 dicembre 2024 non sono intervenute modificazioni nella situazione economico-pa-

trimoniale dell'ente idonee a determinare una riduzione del patrimonio netto tale da incidere sul minimo patrimoniale richiesto dalla legge;-----

3) di determinare il Fondo di dotazione nella somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);-----

4) di adottare il nuovo testo di statuto composto di numero 28 (ventotto) articoli, testo che si allega al presente verbale e che è stato illustrato a tutti i presenti;-----

5) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo e gli altri componenti del Consiglio in via disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri."-----

A questo punto il Presidente apre la discussione.-----

Prendono la parola gli associati signore Chiara Pesci e Laura Pisano, chiedendo alcuni chiarimenti inerenti al Fondo di dotazione dell'Associazione, ai quali io notaio e il Presidente dell'assemblea rispondiamo.-----

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente pone ai voti con scrutinio nominativo la proposta di deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-----

Seguono le operazioni di voto.-----

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:-----

- favorevoli: tutti gli associati;-----

- contrari: nessuno;-----

- astenuti: nessuno.-----

Attesto quindi io notaio che la delibera è approvata all'unanimità dei presenti.-----

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che l'attuale Consiglio Direttivo, nominato in data 22 ottobre 2020 è venuto a scadere e pertanto invita l'assemblea a nominare il nuovo Organo di Amministrazione dell'Associazione. Il Presidente chiede quindi a me Notaio di leggere la seguente proposta di delibera:-----

"L'assemblea degli associati della ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS,-----

- udata l'esposizione,-----

-----delibera-----

- di nominare il nuovo Organo di Amministrazione dell'associazione composto da 3 (tre) membri che rimarranno in carica per cinque esercizi sociali e quindi sino alla data dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2029, nelle persone dei signori:-----

NIGRO SANDRO, sopra indicato,-----

C.F. NGR SDR 81A16 F7040;-----

COLOMBO RODOLFO, nato a Cornate d'Adda il 21 ottobre 1972,---

C.F. CLM RLF 72R21 D019L;-----

DOSSI VERONICA, nata a Milano il giorno 11 settembre 1992,---

C.F. DSS VNC 92P51 F205E,-----

tutti domiciliati per la carica presso la sede dell'Associazione in Concorezzo, Via San Rainaldo n. 23, di cittadinanza italiana;-----

- di nominare Presidente dell'Organo di Amministrazione il signor NIGRO SANDRO e Vice Presidente il signor COLOMBO RODOLFO."-----

A questo punto il Presidente apre la discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti con scrutinio nominativo la proposta di deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-----

Seguono le operazioni di voto.-----

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:-----

- favorevoli: 35 (trentacinque) associati;-----

- contrari: nessuno;-----

- astenuti: i due associati NIGRO SANDRO e COLOMBO RODOLFO.-

Attesto quindi io notaio che la delibera è approvata a maggioranza dei presenti.-----

Ai fini pubblicitari si attesta che l'Associazione alla data odierna non possiede beni immobili e possiede il seguente autoveicolo:-----

Targa: FL782CZ;-----

Telaio: WF0WXXTACWHA34831;-----

Fabbrica/Tipo: FORD W GMBH JN8XUCD1W2CCAMK;-----

Classe/Uso: autocarro/privato trasporto cose.-----

Ai fini della registrazione il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa.-----

Si chiede al presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 nonché dell'art 82 del D. Lgs 117/2017.-----

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto quanto segue:-----

(i) sotto la lettera "A" il foglio delle presenze;-----

(ii) sotto la lettera "B" la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione asseverata di giuramento;-----

(iii) sotto la lettera "C" lo statuto approvato.-----

***-----

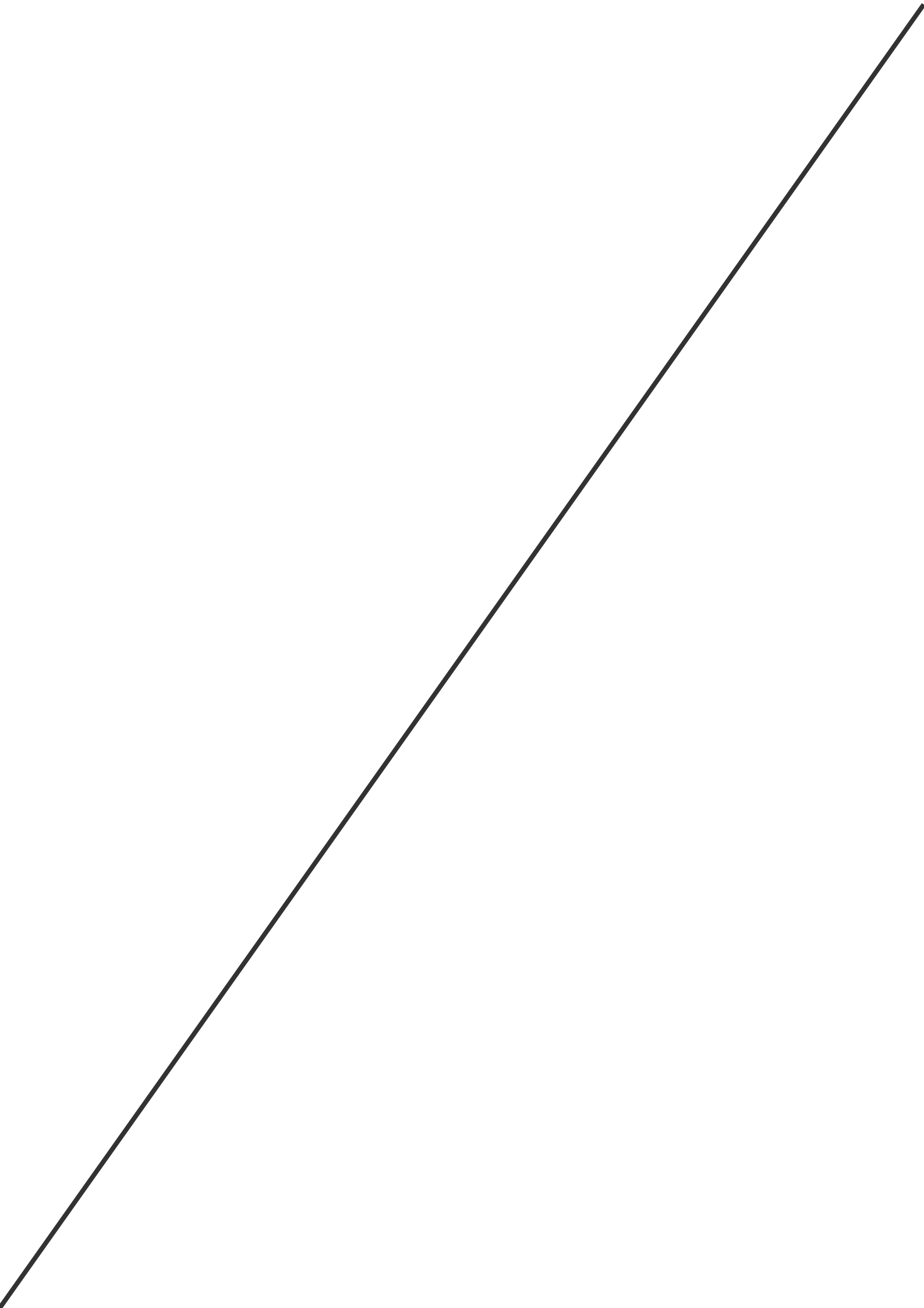
Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa.---

La sottoscrizione avviene alle ore quindici e cinquanta minuti.-----

Questo atto è da me Notaio letto ed è scritto in parte a

macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su
quattro fogli per undici intere facciate e la presente sin
qui.-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----



Allegato "A" all'atto n. 11655/6801 di Repertorio

"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS",
con sede in Concorezzo, Via San Rainaldo n. 23
Codice Fiscale 97843780582

Elenco degli associati presenti, mediante collegamento in
audio-video conferenza, all'assemblea in data 8 aprile 2025

- 1) SANDRO NIGRO
 - 2) RODOLFO COLOMBO
 - 3) DANIELA CAMPOLUNGI
 - 4) NICOLE BENTIVOGLIO
 - 5) ELENA SINISCALCO
 - 6) VALERIA ROSA
 - 7) EMANUELA SENESE
 - 8) CRISTINA PAROLA
 - 9) ELIANA RESNATI
 - 10) ALESSANDRA MONCASSOLA
 - 11) TIZIANA PREMOLI
 - 12) CHIARA PESCI
 - 13) DEBORA GERONIMO
 - 14) LAURA PISANO
 - 15) SILVIA AGUZZI
 - 16) LOREDANA TROVA
 - 17) PAOLA PASQUALE
 - 18) SILVIA LABBATE
 - 19) FIORELLA CIONNINI
 - 20) MARIELLA FUSI
 - 21) PAOLA PANIZZARDI
 - 22) MARIA CRISTINA LIPPO
 - 23) VINCENZA MORCIANO
 - 24) FRANCESCA CARANNANTE
 - 25) LARA PINGANI
 - 26) ELISA DURIZOTTI
 - 27) ANTONELLA RICCOMI
 - 28) LAURA TARTAGLINO
 - 29) ANNA DALCORE
 - 30) ARIANNA SARTOR
 - 31) CINZIA TRAVAGLINI
 - 32) GIOACCHINO MARSALA
 - 33) LUISELLA QUIRITO
 - 34) ANTONELLA RICCOMI
 - 35) DONATELLA NOCERA
 - 36) FRANCESCO PORTALUPI
 - 37) VALENTINA COMBI
- F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

ALLEGATO "B" AL N. 11655/6801 DI REPERTORIO

"Associazione Cuor Di Pelo Rescue Bassotti O.N.L.U.S."

Via San Rainaldo n. 23; 20863 Concorezzo (MB)

Codice fiscale 97843780582

Oggetto: Relazione di Stima ai sensi dell'art. 2465 c.c.

Il sottoscritto Dott. Viganò Gianmaria, nato a Giussano (MI)

Il 24 dicembre 1949 e residente a Giussano (MB) Via Piave n. 46, co-

dice fiscale VGNGMR49T24E063I, Revisore Legale, redige la Presente

relazione giurata di stima, ai sensi e per gli effetti del d. lgs.

Luglio 2017, n. 117 e del D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, per ac-
quistare la personalità giuridica.

La finalità della relazione giurata è di stimare il valore del pa-
trimonio, alla data del 31 DICEMBRE 2024 della Associazione Cuor di
Pelo Rescue Bassotti O.N.L.U.S. con sede in Concorezzo, Via San Rai-
naldo n. 23; Cap 20863.

Committente della perizia è il Presidente della stessa Associazione,
Signor Sandro Nigro.

(A) BREVI CENNI STORICI

L'Associazione è stata costituita il 19 aprile 2015, con atto regi-
strato il 05 maggio 2015, a Roma, con la denominazione di "CUOR DI
PELO Associazione di Promozione Sociale" e sede legale in Viale Ca-
duti per La Resistenza n. 79; 00128 Roma.



	In data 30 ottobre 2016 con regolare verbale di assemblea	
	l'Associazione:	
	- ha adottato un nuovo testo di Statuto sociale,	
	che tiene conto delle modifiche e degli adeguamenti necessari in re-	
	lazione alle rinnovate esigenze associative;	
	- è diventata una ONLUS;	
	- ha trasferito la sede legale da Roma a Concorezzo, nell'attuale	
	indirizzo di Via San Rainaldo n. 23;	
	- ha cambiato la denominazione sociale in "Associazione Cuor di Pelo	
	Rescue Bassotti O.N.L.U.S."	
	- ha approvato il Regolamento.	
	All'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia	
	al n. 97843780582 risulta l'Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassot-	
	ti ONLUS a tutt'oggi.	
	(B) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	
	Dal maggio 2015 l'Associazione è cresciuta e si è sviluppata nel	
	tempo catalizzando sempre più l'interesse pubblico, tra gli amanti	
	della razza Bassotto. L'Associazione si occupa del RESCUE di BASSOT-	
	TI. Ogni Bassotto in difficoltà è trattato come un amico da salvare,	
	curare, rimettere in sesto ed a cui trovare un divano comodo ed una	
	famiglia meravigliosa che gli apra le porte del cuore per sempre.	
	A partire dalla sua fondazione l'Associazione Cuor di Pelo Rescue	
	Bassotti aiuta Bassotti e simil-Bassotti che necessitano di cure per	

disabilità, più o meno gravi; Bassotti che vivono in condizioni im-
 pietose; Bassotti che vengono gettati via come regali sgraditi; ad
 ognuno di loro l'Associazione fornisce cure ed assistenza sanitaria,
 una Cuccia calda in strutture accuratamente selezionate o in stallo
 casalingo, presso le abitazioni di alcuni Soci, pasti regolari, ol-
 tre a medicine, sterilizzazioni ed interventi chirurgici laddove ne-
 cessario. Con i Suoi oltre 200 Soci, "Cuor di Pelo" è una realtà che
 opera su tutto il territorio nazionale; per il perseguimento della
 propria missione l'Associazione vive di contributi volontari, di of-
 ferte libere raccolte anche in occasione di eventi e manifestazioni,
 5X1000, quote sociali. Tra gli eventi di "Cuor di Pelo" una menzione
 particolare va fatta per LA STRABASSOTTI, una marcia podistica non
 competitiva organizzata al parco di Monza, che riunisce più di 1.000
 partecipanti ogni anno, con Bassotti a seguito: uno spettacolo che
 lascia letteralmente a bocca aperta. "Cuor di Pelo" è stata ed è
 inoltre oggetto di attenzione da parte della televisione e della
 stampa nazionale.

(C) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Il sottoscritto revisore legale desidera evidenziare che i beni og-
 getto della presente relazione giurata sono stati valutati sulla ba-
 se del metodo ANALITICO-PATRIMONIALE per i motivi che vengono di se-
 guito esposti. Innanzi tutto, il fine della presente relazione giu-
 rata è quello, squisitamente civilistico, di evitare un artificioso



"gonfiamento" del netto patrimoniale dell'associazione e quindi un pregiudizio dei terzi che, successivamente al riconoscimento giuridico dell'Associazione, solo su detto patrimonio dell'Associazione possono fare conto; il fine del revisore legale è quello, quindi, di considerare il valore di ogni singolo bene, in maniera prudentiale, in armonia con le finalità previste dal codice civile.

(D) STIMA DEL PATRIMONIO NETTO

In base al metodo patrimoniale, i singoli componenti patrimoniali sono classificati secondo la loro possibile utilizzazione futura. Di seguito si trascrivono i valori contabili delle poste di bilancio della Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti ONLUS alla data del 31 dicembre 2024:

ATTIVO: Valori di bilancio

PASSIVO: Valori di bilancio

Disponibilità liquide	127.471,08	Patrimonio netto	149.379,82
Macchine elettroniche	4.751,35	Erario	3.115,38
ufficio			
Automezzi	10.350,00	Altri debiti	4.468,84
Deposito cauzionale	390,00	Fondo TFR	1.522,27
locaz.			
Risconti attivi	779,26	F.do amm.to	2.179,93
		macch.uff.elttroniche	
		F.do amm.to automezzi	7.245,00

			Risconti passivi	3.750,00
	TOTALE ATTIVO	143.741,69	TOTALE PASSIVO	171.661,24
	PERDITA	27.919,55		
	TOTALE A PAREGGIO	171.661,24	TOTALE A PAREGGIO	171.661,24
	La presente situazione è stata avallata dal Legale Rappresentante			
	Della Associazione.			
	Relativamente ai criteri di valutazione, lo scrivente, in ossequio			
	Al disposto degli artt. 2425 e seguenti del codice civile, ha pro-			
	Ceduto nel modo seguente:			
	per i debiti ed i crediti, i risconti attivi e passivi ed il Fondo			
	TFR si è riportato il valore nominale; non si è ritenuto opportuno			
	apportare alcuna modifica, considerato che i crediti appaiono esigi-			
	bili, i debiti sono effettivamente dovuti ed i risconti attivi e			
	Passivi sono imputati in modo congruo. Per i valori in numerario,			
	sono stati utilizzati i dati di contabilità, evidenziati dagli			
	estratti conto alla data della situazione patrimoniale.			
	Non si è ritenuto di considerare i valori degli automezzi e			
	Delle macchine elettroniche d'ufficio, con i relativi fondi di am-			
	mortamento per una opportuna prudenza.			
	Quindi si rileva:			
	TOTALE ATTIVITA'	euro 128.640,34		
	TOTALE PASSIVITA'	euro 12.856,49		
	PATRIMONIO NETTO	euro 115.783,85		



(E) VALUTAZIONE CONCLUSIVA COMPLESSIVA

Dopo aver elencato tutte le caratteristiche e le attività salienti

Della Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti ONLUS, il tipo di

Attività svolta ed aver esaminato i dati contabili, si arriva ora

A definire il valore del patrimonio netto.

Ciò esposto, il revisore sottoscritto ritiene che il valore, in base

al metodo patrimoniale puro, della Associazione Cuor di Pelo Rescue

Bassotti ONLUS alla data del 31/12/2024, considerando il complesso

dei valori delle attività emersi dalle singole valutazioni, possa

Essere stabilito, opportunamente arrotondato, in euro 115.700,00

(euro CENTOQUINDICIMILASETTECENTO/00) per cui attesta che il valore

del patrimonio netto dell'Associazione è superiore a quello minimo

previsto dalle normative vigenti per ottenere il "riconoscimento

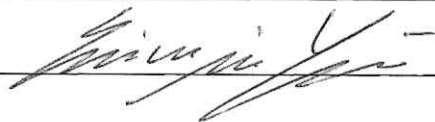
Giuridico", che è di euro 15.000,00 (euro QUINDICIMILA/00).

Lo scrivente ritiene, inoltre, di avere svolto l'incarico con piena

Coscienza e di aver assolto al meglio l'incarico affidatogli dalla

Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti O.N.L.U.S.

In data 7 aprile 2025 Il Revisore Legale



Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del
D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.-----
N. 11652 DI REPERTORIO-----

-----VERBALE DI ASSEVERAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di aprile.-----

In Seregno, Via Verdi n. 41.-----

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:-----

VIGANO' Dott. GIANMARIA, nato a Giussano il 24 dicembre 1949, domiciliato in Giussano, Via Piave n. 46,-----
C.F. VGN GMR 49T24 E063I,-----

iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 60651 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21 aprile 1995.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta una relazione di stima che precede il presente atto, composta da tre fogli a righe scritti su sei facciate, relazione inerente alla determinazione del valore alla data del 31 dicembre 2024 del patrimonio dell'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS", con sede in Concorezzo, Via San Rainaldo n. 23, codice fiscale 97843780582, costituita con atto in data 19 aprile 2015, registrato presso la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Pomezia in data 5 maggio 2015 al n. 1504, Serie 3, e retta dallo statuto allegato al verbale di assemblea della stessa Associazione in data 30 ottobre 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Desio in data 10 novembre 2016 al n. 4441, Serie 3.-----

Il comparente mi dichiara quindi che la relazione di stima è stata redatta, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), su incarico della predetta associazione "ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI - ONLUS" sopra indicata, e mi richiede di asseverarla. Aderendo alla richiesta io Notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta il giuramento di rito ripetendo la formula:-----

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".-----

Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in par-

te di mio pugno su un foglio per una intera facciata e la
presente sin qui.-----

Giampa. Yr-

Fda Rf



STATUTO

Art.1 - Denominazione.

È costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI ITALIA"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI ITALIA ETS"

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 - Oggetto sociale.

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli

articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo, sostenendo e/o realizzando progetti volti a tutelare e a far conoscere la razza bassotti e nel contempo, migliorare le condizioni ambientali, valorizzare la natura e l'ambiente, e sensibilizzare e valorizzare il rapporto uomo/animale. L'Associazione intende inoltre, attraverso la corretta valorizzazione del rapporto uomo-animale, intervenire nei confronti di soggetti che si trovino in situazioni di disagio al fine di superare il disagio stesso con l'aiuto della presenza e vicinanza di animali da affezione, in particolare del cane bassotto. A questo proposito, l'Associazione si propone di sensibilizzare le giovani generazioni sul corretto rapporto uomo-animale. L'Associazione, inoltre, si propone, nell'ambito della valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, di far conoscere borghi, luoghi, e zone naturali in cui l'uomo riesca a stare bene e ritrovare il benessere fisico e interiore.

Art. 3 - Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **Lett. j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **Lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere e sostenere la protezione dei bassotti e la prevenzione al randagismo, attraverso servizi di detenzione, affidamento di bassotti, check up completi, previa sterilizzazione o castrazione. La sterilizzazione e la castrazione hanno lo scopo di affidare bassotti che migliorino la qualità di vita degli adottanti e non ai fini riproduttivi;

2. Promuovere e sostenere il recupero e la cura di bassotti randagi e abbandonati, l'inserimento o il reinserimento nella società di bassotti presenti nei rifugi, o provenienti da cessioni private, tramite adozioni responsabili in famiglie, dopo un percorso di educazione e, se necessario, di rieducazione. L'Associazione promuove ed effettua sempre interventi di sterilizzazione e castrazione dei bassotti prima di permetterne l'adozione in famiglie;

3. Favorire il miglioramento della qualità della vita e dell'indice di adottabilità dei bassotti ospitati nei rifugi, nelle pensioni private o presso abitazioni di fiducia e il miglioramento del rapporto uomo-bassotto, partendo da una adeguata conoscenza dell'animale in termini di bisogni, motivazioni e opportunità che il cane può offrire per migliorare la vita dell'uomo.

4. Sostenere e promuovere la diffusione di comportamenti rispettosi della natura e dell'ambiente al fine di migliorare il rapporto dell'uomo con la natura circostante e con l'ambiente in cui vive attraverso un supporto alle famiglie adottanti nella corretta gestione della relazione con il cane, con l'intento di prevenire anche le situazioni di disagio o i problemi comportamentali che compromettono la relazione e, offrendo un "servizio di ascolto";

5. Favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di infondere l'amore e il rispetto verso gli animali, la natura e l'ambiente, promuovendo azioni concrete di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente;

6. Sostenere, promuovere e realizzare attività culturali e ricreative rivolte agli associati e ai terzi, legate alla tutela degli animali, alla formazione e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del rapporto uomo/animale;

7. Promuovere attività culturali, sportive e ricreative che abbiano lo scopo di riunire gli amanti della razza bassotti, sensibilizzando sul corretto rapporto uomo-animale e sul rispetto dell'ambiente;

8. Avviare attività culturali/editoriali, compresa

l'attività di radiodiffusione sonora, con lo scopo di diffondere la storia dell'Associazione, i suoi principi e i suoi valori per sensibilizzare l'opinione pubblica;

9. Promuovere e realizzare iniziative, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, a favore di bambini, adolescenti e giovani, con particolare attenzione verso coloro che si trovano in situazione di difficoltà scolastiche, emotive e sociali, avviando percorsi di recupero e iniziazione alla gioia e alla serenità attraverso il rapporto con il cane, al fine di aiutarli a superare le problematiche ed evitando la dispersione scolastica, in un'ottica finalizzata al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

10. Promuovere la tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico, attraverso la realizzazione di iniziative mirate e di valorizzazione del territorio;

11. Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali, a favore della collettività;

12. Aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Art. 4 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promozione e pubblicizzazione della propria attività e della propria immagine utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di vario tipo, di cui potrà effettuare il commercio al minuto;
- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto;
- Gestione, conduzione e acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e formative legate alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del paesaggio e/o ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati

dall'Associazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o giuridiche, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;
- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai proventi delle attività istituzionali, e dai ricavi delle attività diverse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice civile.

Art. 7 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Concorezzo (MB). Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea Ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 8 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto ovvero la fine del randagismo e dell'abbandono della razza bassotti;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 9 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo presente nel sito internet o presente agli eventi/incontri/raduni dell'Associazione che avvengono in tutta Italia. Alla domanda deve essere allegata la copia della carta d'identità e della tessera sanitaria. La domanda viene direttamente consegnata in occasione degli eventi/incontri/raduni oppure, inviata all'indirizzo mail dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro venti giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di venti giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro venti giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte

dell'Organo di Amministrazione.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta inviata solo ed esclusivamente all'indirizzo mail dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro

delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine costituisce motivo di espulsione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- espulsione.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione, oltre al mancato versamento delle quote, nel qual caso opera senza ulteriori formalità, è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, come ad esempio diffusione di frasi offensive riguardanti i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c. per comportamenti di diffusione di dati dell'Associazione a terzi;
- d. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;

e. qualora l'associato tenga un comportamento anche fuori dall'Associazione in aperto contrasto con i principi e i valori dell'Associazione stessa.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo mail/ PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal ventesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 10 - I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 11 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.12 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto pubblicato sul gruppo Associati almeno quattro giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche a distanza in base alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente, e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli

associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli associati, composto da un minimo di due membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata nelle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'Organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o,

in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere. Le predette cariche sono cumulabili e possono essere attribuite anche al Presidente e/o al Vicepresidente;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- individuano le attività diverse da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone, il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali, attribuendo, se del caso, a propri componenti, compiti, poteri e funzioni specifiche;

- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- nomina il "Responsabile Rescue", scegliendolo anche tra i non associati. il Responsabile Rescue rimane in carica un anno e può essere rinominato dall'Organo di amministrazione;
- nomina e revoca i soggetti denominati "Assistenti alla gestione adozioni", scelti anche tra i non associati. Gli Assistenti rimangono in carica un anno e sono rinominabili. Cessano dall'incarico in automatico in caso di interruzione dell'attività per motivi personali.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro trenta giorni e da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Art.14 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'Atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 17 - Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 - Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;

- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Art. 21 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori nominati dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei

casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le deliberazioni vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

Art. 23 - Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione) e 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle precedenti lettere a), b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,

secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 26 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 - Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 - Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 22 aprile 2025

F.to: EDOARDO RINALDI